

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-Cisl Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma 28 maggio 2021

Circolare n. 392/SDI/Idd

Oggetto: **DI. n. 73/2021, cd. Decreto "Sostegni bis"- Politiche fiscali e Internazionali**

Il 25 Maggio u.s. è stato pubblicato in GU Serie Generale n.123 il Decreto-legge n. 73/2021, cd. Decreto "Sostegni bis", recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo.

Di seguito l'analisi delle misure più rilevanti in materia di Politiche fiscali e Internazionali.

FISCO E TARIFFE

Art. 4-Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta (commi 1, 2 e 4 dell'art. 28 del DI. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) spetta in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021.

Art. 5-Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (art. 6, commi da 1 a 4, del DI. n. 41/2021) si applica anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021.

Art. 6-Agevolazioni Tari

In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, a favore delle predette categorie economiche.

Art. 7 comma 5-Credito d'imposta riqualificazione e miglioramento strutture ricettive turistico-alberghiere

Viene prorogato fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10, DI n. 83/2014), nella stessa misura del 65% che il decreto "Agosto" (art. 79, DI n. 104/2020) aveva accordato per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 9-Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'ommissa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

c. 1 e 2 Proroga della sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione. Viene ulteriormente prorogato di 2 mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2021, il periodo di sospensione dei termini per versare le somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (art. 68, DI n. 18/2020) nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, di pensione, di indennità sostitutive o di assegni di quiescenza (art. 152, DI n. 34/2020).

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti; relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte, così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all'agente della riscossione. Prive di effetto, invece, le verifiche degli inadempimenti eseguite nello stesso periodo, se l'agente non ha ancora notificato l'ordine di versamento. Le PA potranno così procedere al pagamento a favore del beneficiario.

c.3. Proroga Plastic Tax. Differita dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore della cosiddetta Plastic Tax, l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

c.4. Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017. Prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'ommissa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

Art. 31-Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci

Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Art. 32-Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, c. 4, del Dl. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53, della L. n. 244/2007, e di cui all'art. 34 della L. n. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del TUIR, di cui al DPR 1986, n. 917.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Art. 53-Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del MI di concerto con il MEF, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 76 - Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa

In attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1090, L. n. 178/2020), con decorrenza dal 1° ottobre 2021, l'Agenzia delle entrate-Riscossione sostituirà Riscossione Sicilia Spa.

INTERNAZIONALE

Art 11- Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione

Con l'articolo 11, al comma 1, viene incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo rotativo di cui all'art. 2 della Legge 394/81 istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

Nei successivi commi 2 e 3 vengono apportate modifiche all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e in particolare:

Al **comma 2** la dotazione del Fondo per la promozione integrata previsto dal comma 1 del suddetto articolo 72 viene incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera d) dello stesso comma. Viene poi specificato che sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge;

Al **comma 3** vengono apportate modifiche alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 per cui:

1) la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto sia fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma del decreto legge 28 maggio 1981 n 251 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981 n 394, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1 comma 270 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

2) i cofinanziamenti siano concessi tenuto conto delle risorse disponibili;

3) viene inserito un intero periodo secondo cui " fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981 n.251 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

A cura del Dipartimento Politiche fiscali e Internazionali

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Patrizia Volponi
